

Premessa

Con Delibera della Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2015 è stato avviato il procedimento di formazione della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa denominata "Variante generale e di adeguamento per conferma, rinnovo, rettifica, ai sensi della L.R. n. 65/14 delle previsioni del Regolamento Urbanistico".

La suddetta Variante è stata adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 17/12/2015 e approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4/05/2017, previa valutazione di n. 190 osservazioni riguardanti anche aree interessate da vincoli paesaggistici; l'avviso di approvazione è stato pubblicato sul BURT n. 29 del 19/07/2017 e n. 30 del 26/07/2017.

La Regione Toscana con Delibera del Consiglio Regionale n. 35 del 27/03/2015 ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valore di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ai sensi del D.L.gs n. 42/04 e s. m. e i.; la L.R. n. 65/2014 e la Disciplina di Piano del PIT/PPR prevedono specifiche procedure per l'adeguamento e la conformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale che sono state precisate e disciplinate in particolare con gli Accordi sottoscritti in data 16/12/2016 e 17/05/2018 fra la stessa Regione Toscana e il MIBACT.

Con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 14/05/2019), è stato rilevato/accertato che:

1. La Regione Toscana con nota prot. n. 78511 del 20 settembre 2017 ha richiesto al Comune di Pisa di procedere anche se in modo tardivo alla richiesta di convocazione della Conferenza paesaggistica per pervenire comunque alla conformazione e adeguamento dell'atto;
2. in base all'art. 5 del nuovo Accordo sottoscritto fra la Regione Toscana e il MIBACT nel 2018 "le varianti agli strumenti di pianificazione non ricomprese nella fattispecie di cui ai commi 2-3 dell'art. 4, che interessino Beni paesaggistici sono oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53 della L.R. n. 65/2014";
3. la Variante al Regolamento Urbanistico è stata ritenuta di carattere puntuale e pertanto non riconducibile alle fattispecie dell'art. 4 comma 2 dell'Accordo Regione - Mibact (strumenti della pianificazione territoriale, piani operativi comunali, varianti generali ai suddetti strumenti e ai regolamenti urbanistici, varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessino Beni paesaggistici ...) e del comma 3 dello stesso art. 4 (varianti finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello strumento al PIT-PPR, come da art. 31 comma 3 della L.R. n. 65/2014) e pertanto, l'Ufficio Urbanistica, NON HA DATO CORSO a quanto richiesto dalla Regione Toscana (con la nota del 20/09/2017) e dalla Giunta Comunale (atto di indirizzo approvato con Delibera n. 178 del 20/09/2018).

I contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico: “Integrazione disposizioni normative”

Premesso che secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 222 della L.R. n. 65/2014, il Comune di Pisa ha la possibilità di elaborare e approvare Varianti al Regolamento Urbanistico vigente fino al 27/11/2019, con la presente Variante, la Direzione Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Pisa intende adeguare gli atti regolamentari alle normative vigenti, prevedendo il ricorso a piani attuativi (anziché a Permessi a costruire diretti) per gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ancorché non sia riscontrata la necessità di cedere e/o realizzare contestuali opere di urbanizzazione.

Tale necessità è indotta dalla particolare situazione di criticità gestionali /di legittimità emerse a seguito della mancata convocazione della Conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT nel procedimento di approvazione della Variante al R.U. vigente adottata con Delibera n.47 del 17/12/2015 e approvata con Delibera n. 20 del 04/05/2017.

L'adozione della Variante e l'integrazione delle disposizioni normative è motivata dalla necessità di accertare espressamente la coerenza di previsioni urbanistiche che risultano comunque riconosciute dal Regolamento Urbanistico e verificare se con eventuali adeguate prescrizioni e/o soluzioni progettuali è possibile ritenere ammissibili interventi che potrebbero risultare non espressamente coerenti con il PIT/PPR.

Come già anticipato nel “Documento di Avvio del Procedimento” di cui all'art. 17 della L.R. n. 65/2014, la mancata acquisizione del parere della Conferenza Paesaggistica potrebbe aver determinato l'inefficacia delle previsioni introdotte con la Variante nelle aree interessate da vincolo paesaggistico avendo omesso il necessario accertamento della coerenza dell'atto rispetto alle previsioni del PIT/PPR.

Il vigente Piano Strutturale del Comune di Pisa è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del [103 del 02/10/1998](#) variato parzialmente con Delibera del Consiglio Comunale n. 20/07/2006.

Il Regolamento Urbanistico vigente è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4/05/2017 e; come già anticipato, in fase di elaborazione e approvazione della Variante non è stato acquisito il parere della Conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR della Regione Toscana approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37/2015.

Il PIT ha valenza di Piano Paesaggistico Regionale ai sensi della L.R. n. 65/2014 e del D.Lgs. n. 42/04 (art. 145) e pertanto la Regione ha provveduto con la redazione del PIT/PPR alla cosiddetta “vestizione dei vincoli” ovvero alla ricognizione, descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art. 136 del Codice) o per legge (art. 142 del Codice).

Il PIT "si qualifica come strumento di pianificazione territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici" (art. 1 comma 3 Disciplina di Piano) e "*persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali*" (art. 1 c. 4 Disciplina di Piano).

Secondo le disposizioni dell'art. 145 comma 4 del D.Lgs. n. 42/04 e s. m. e i., "*I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione...*".

La disciplina del PIT/PPR è articolata in Obiettivi, Direttive, prescrizioni e prescrizioni d'uso.

Le Direttive correlate agli obiettivi di qualità d'ambito e quelle contenute nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono disposizioni che impegnano gli Enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano (art. 4 comma 2 lettera f) della Disciplina di Piano del PIT).

Le Direttive sono espressamente riferite ai contenuti degli strumenti urbanistici: gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti di pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, devono infatti provvedere a definire strategie, misure e regole/discipline finalizzate a salvaguardare e valorizzare i beni paesaggistici. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici sopradescritti sono tenuti ad "applicare" le direttive (art. 4 comma 3 Disciplina di Piano del PIT).

Le prescrizioni e le prescrizioni d'uso sono disposizioni cui devono conformarsi gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalendo sugli stessi nei casi di contrasto.

La L.R. n. 65/2014 e la Disciplina di Piano del PIT/PPR prevedono specifiche procedure per l'adeguamento e la conformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale che sono state precisate e disciplinate in particolare con gli Accordi fra la stessa Regione Toscana e il MIBACT sottoscritti in data 16/12/2016 e 17/05/2018; nell'ambito delle procedure di conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli Enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, sottopongono (fra l'altro) alla Conferenza Paesaggistica, le individuazioni, i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste nella Sezione 4 lettera C delle Schede di vincolo e le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina delle aree tutelate per legge.

Le procedure per la conformazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico sono regolati dal combinato disposto degli articoli 31 della L.R. 65/2014 e 21 della Disciplina generale del Piano Paesaggistico.

La tipologia di atti ed i contenuti necessari ai fini della conformazione sono invece esplicitati nell'Accordo sottoscritto da Regione Toscana e Ministero, la cui revisione del maggio 2018 ha introdotto alcuni elementi innovativi rispetto al precedente testo del 2016, tra i quali

l'esclusione di alcune fattispecie di varianti dalla procedura di adeguamento e una diversa scansione temporale nello svolgimento della Conferenza Paesaggistica.

L'art. 31 della L.R. 65/2014 stabilisce che:

"1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni. La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Nel caso in cui gli organi ministeriali si esprimano in senso negativo, l'approvazione degli strumenti o delle varianti di cui al comma 1, non comporta gli effetti di cui all'articolo 143, comma 4, o di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

3. Qualora le varianti agli strumenti di cui al comma 1, costituiscano mero adeguamento e conformazione al piano paesaggistico, alle stesse si applica il procedimento di cui all'articolo 32."

L'art. 21 della disciplina generale del PIT, che regola lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica prevede che:

"1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti.

2. Conclusa la fase delle osservazioni, gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione il provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

3. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, la

Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla Conferenza è invitato l'ente che ha adottato il provvedimento di approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata.

4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione.

5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata:

a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici;

b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a).

6. Qualora, all'esito della conferenza di cui al comma 3, l'atto adottato non sia ritenuto adeguato o conforme al piano, la

Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi.

7. In caso di mancata partecipazione alla conferenza o di parere negativo da parte degli organi ministeriali, l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica non comporta gli effetti di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice.

8. Ai fini della conformazione o adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette si

applicano i commi del presente articolo in quanto compatibili".

In fase di Avvio del Procedimento (c.f.r. paragrafo 2.3 della Relazione) sono stati espressamente indicati per chiarezza i vincoli presenti sul territorio comunale e la relativa disciplina del PIT/PPR così come riportati negli elaborati del PIT/PPR e nella cartografia ricognitiva di cui al sito Geoscopio della Regione Toscana e nel seguito specificato.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs 42/2004)

- D.M. 02/03/1960 G.U. 61 del 1960 - Zona circostante la Chiesa di San Piero a Grado, sita nel territorio del comune di Pisa.
- D.M. 03/03/1960 G.U. 61 del 1960 - Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa.
- D.M. 26/03/1960 - G.U. 83 del 1960 - Zona e il viale delle Cascine, sita nell'ambito del comune di Pisa
- D.M. 19/05/1964 G.U. 147 del 1964 - Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa.
- D.M. 12/06/1956 G.U. 169 del 1956 - Zona del viale d'Annunzio, sita nell'ambito del comune di Pisa.
- D.M. 10/09/1957 - G.U. 236 del 1957 - Tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane del comune di Pisa
- D.M. 12/11/1962 G.U. 309 del 1962 - Lungo Arno sito nel territorio comunale di Pisa.
- D.M. 14/11/1962 G.U. 311 del 1962 - Piazza Santa Caterina in Pisa.
- D.M. 24/03/1958 - G.U. 91 del 1958 - Zona sul lato sinistro del viale Pisa - San Giuliano Terme, sita nell'ambito dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme.
- D.M. 12/11/1962 G.U. 309 del 1962 - Zone adiacenti all'acquedotto mediceo, site nei territori comunali di Pisa e San Giuliano Terme.
- D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952 - Zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

- D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985 - La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore.

Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs 42/2004):

- Lett. a) i territori costieri in una fascia di profondità di 300 mt. dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare;
- Lett. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di una profondità di 300 mt. alla linea di battigia anche per i terreni elevati sui laghi;
- Lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
- Lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- Lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- Lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- Lett. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

Rispetto a tale quadro l'accertamento di coerenza delle previsioni introdotte con la Variante approvata nel 2017 costituisce presupposto di importanza rilevante ai fini della tutela del paesaggio e della stessa legittimità di atti e provvedimenti, visto che tali beni sono soggetti alla specifica disciplina paesaggistica del PIT contenuta nell'Elaborato 8B del PIT/PPR "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice" (di cui all'Allegato 14 dell'Intesa del 13/12/2013 fra il MIBAC e la Regione Toscana).

Il Piano Paesaggistico contiene, infatti, la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso.

Le elaborazioni sono contenute in Schede di vincolo suddivise in 4 Sezioni:

- Sezione 1 - Identificazione del vincolo,
- Sezione 2 - Analisi descrittiva
- Sezione 3 - Cartografia
- Sezione 4 - Disciplina

La Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/04, contenuta nella Sezione 4, è articolata in obiettivi, direttive, prescrizioni e prescrizioni d'uso.

Ferma restando la necessità, così come sopra illustrata e motivata di recepire espressamente la disciplina paesaggistica del PIT/PPR accertando la coerenza delle previsioni urbanistiche con i contenuti dello stesso, la presente Variante assume come riferimento essenziale anche le disposizioni del PTC della Provincia di Pisa visti in particolare gli artt. 5 (Obiettivi del PTC), 11.2 e 11.3 (Obiettivi del Sistema territoriale della Pianura dell'Arno) e, in relazione al tema delle Invarianti e delle visuali paesaggistiche, gli artt. 12, 12.1.2, 12.1.5 e 13.1.14.

Le disposizioni dell'art. 12.1.2 sottolineano la "funzione formativa" del patrimonio culturale mentre gli artt. 12.1.5 e 13.1.4 prescrivono la tutela della qualità percettiva dell'Arno e dei varchi di accesso ai corsi d'acqua.

Per maggiore chiarezza si riportano nel seguito alcuni estratti delle suddette disposizioni, riferite in maniera particolare alle invarianti del Sistema Territoriale della Pianura dell'Arno:

"Sono invarianti per il sistema della Pianura dell'Arno:

12.1.1 il ruolo di centro ordinatore di livello provinciale della città di Pisa;

12.1.2 la funzione formativa del patrimonio culturale immobile e mobile rappresentata dalle specificità del patrimonio architettonico, storico, artistico, archeologico e testimoniale e culturale con particolare riferimento al centro storico di Pisa ed ai centri ed agli insediamenti di antica o consolidata formazione, al sistema museale, al sistema delle ville e da quanto tutelato contenuto nella Parte II Titolo I del D. lgs 22 gennaio 2004 n.42.

12.1.3 la funzione didattico/scientifica espressa dall'università di Pisa, dalle scuole superiori universitarie, dagli istituti per l'istruzione superiore e dai Centri per la ricerca (C.N.R., S.Cataldo - Pisa), area per la ricerca sulle onde gravitazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare "Virgo" a S. Stefano a Macerata (Cascina), aree di ricerca dell'Università;

12.1.4 la funzione di coesione sociale, espressa da tutti i centri urbani, dai luoghi di incontro, aggregazione, divertimento, benessere, attività fisica;

12.1.5 la funzione di arricchimento della qualità percettiva del paesaggio urbano rappresentata dal fiume Arno e dal Fiume Serchio e più in generale dai corsi d'acqua interessanti tratti urbani;

12.1.6 la capacità creativa del sistema produttivo (il know-how), in particolare nel settore meccanico cantieristico, conciario e farmaceutico e del legno;

12.1.7 la centralità produttiva nel sistema territoriale dei comparti produttivi esistenti: meccanico (Pontedera, Ponsacco, Calcinaia, Bientina, Vicopisano), del legno e del mobile (Cascina-Ponsacco-Lari), del cuoio e della calzatura (S. Croce, S. Miniato, Castelfranco di Sotto,

S. Maria a Monte), della cantieristica e di nuove tecnologie presso il Canale dei Navicelli e farmaceutico (Pisa);

12.1.8 la sicurezza degli impianti a rischio d'incidente rilevante ai fini della tutela della salute e della conservazione delle risorse territoriali ed ambientali sensibili;

12.1.9 la funzione ecologica delle vie d'acqua naturali ed artificiali, del verde e dei parchi urbani, degli orti periurbani."

La natura ed i contenuti della variante

La variante al Regolamento Urbanistico si configura alla luce delle considerazioni sopra illustrate, come modifica esclusivamente normativa volta a integrare la disciplina dello strumento vigente con disposizioni che impongono, nella predisposizione di atti urbanistici e/o di progetti edilizi, le necessarie verifiche di conformità e compatibilità degli stessi rispetto alle direttive e prescrizioni del PIT/PPR.

Poiché i dispositivi della variante operano sull'intero territorio comunale e non unicamente entro i limiti del territorio urbanizzato (comma 2 dell'art. 30 "Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia"), il procedimento cui riferirsi è quello previsto per le varianti ordinarie di cui all'art. 17 della L.R. n. 65/2014.

La natura ed il contenuto dell'atto (esclusivamente normativo) non impongono alla variante le procedure previste dall'art. 4 dell'Accordo sottoscritto da Regione Toscana e Mibact il 17 maggio 2018 relativo alla conformazione e adeguamento degli atti urbanistici al PIT/PPR.

La variante introduce nuove disposizioni all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico incidendo sul Titolo 1.5. "*Limitazioni derivanti da atti legislativi e/o amministrativi*".

Con il presente provvedimento viene proposto l'inserimento nelle Disposizioni normative di un nuovo articolo con cui vengono definite disposizioni generali finalizzate alla tutela paesaggistica in conformità al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico (PPR).

In particolare, al fine di "recuperare" le verifiche di compatibilità paesaggistica e di conformità con le direttive e prescrizioni del PIT/PPR, la variante prevede la possibilità per gli interventi soggetti a permesso a costruire diretto non valutati sotto il profilo paesaggistico dalla precedente variante, di essere riproposti attraverso lo strumento del Piano Attuativo che segue pertanto le procedure di cui all'art. 23 della disciplina generale del PIT

I contributi tecnici e i pareri/nulla osta/assensi di cui all'art. 17 comma 3 lettere c e d) della L.R. n. 65/2014 sono stati richiesti a Regione Toscana, Provincia di Pisa, Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio, Segretariato Regionale, Ente Parco.

In considerazione di quanto disposto dall'art. 104 della L.R. n. 65/2014 e dal D.P.G.R. n. 53/R/2011, per la presente Variante non si rende necessario il deposito di specifiche indagini idrogeologiche e idrauliche e il Responsabile del Procedimento ha redatto specifica certificazione secondo quanto disposto all'art.5 comma 2 del DPGR 53/R 2011, visto che non sono previsti interventi che comportino aggravio della pericolosità. La Variante prevederà in particolare il ricorso a piani attuativi (strumenti urbanistici preventivi) per gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e pertanto la fattibilità dei diversi interventi potrà essere valutata con elaborati di maggior dettaglio rispetto alle previsioni urbanistiche proposte dal RU vigente e attraverso le indagini geologico - tecniche previste dalle disposizioni vigenti.

In relazione alle disposizioni della L.R. n.10/2010, si rileva che la Variante, per i suoi contenuti, non comporta impatti negativi sull'ambiente e introduce disposizioni atte a garantire una maggior tutela del paesaggio. È stata pertanto predisposta una relazione motivata da presentare all'Autorità competente per la VAS (Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali) la quale con provvedimento motivato potrà disporre l'esclusione della "assoggettabilità a VAS".